



Regione Umbria

Giunta Regionale

AI DIRIGENTI VETERINARI DEI SERVIZI DI
- SANITA' ANIMALE
DOTT. PAUSELLI – DOTT. GIANNELLI
- IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
DOTT. MONSIGNORI – DOTT. SERVA
- IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE
DOTT. CHIOVOLONI - DOTT. SPERNANZONI
Az. U.S.L. UMBRIA N. 1-2
aslumbria1@postacert.umbria.it
aslumbria2@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE SANITARIO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPER.LE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
- DR. FILIPPINI
protocollo.izsum@legalmail.it

ALL'ARA UMBRIA
direzione.araumbria@postecert.it

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
ciaumbria@legalmail.it

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DELL'UMBRIA
umbria@pec.coldiretti.it

ALLA CONFAGRICOLTURA UMBRIA
confagricoltura@confagriumbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

**Direzione Regionale Salute, Welfare,
Organizzazione e Risorse Umane**

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Servizio Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza alimentare

**Dirigente
Dott. Gianni Giovannini**

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 5045235
FAX 075 5045569

Oggetto: Reg. 2017/949 - Configurazione codice identificativo bovini

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette, in allegato, la nota prot. 15668 del 30.6.2017 con la quale in Ministero della Salute comunica l'adozione, da parte della Commissione Europea, del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 che, ad ogni buon conto, si acclude alla presente.

Tale Regolamento stabilisce che il codice identificativo, per i bovini, riportato sui mezzi di identificazione, è costituito dal codice del paese dello Stato membro nel quale il mezzo di identificazione è stato inizialmente applicato, sotto forma alfabetica a due lettere o numerica a tre cifre, secondo la tabella allegata allo stesso regolamento, seguito dal codice numerico individuale di 12 caratteri.

Ciascuno Stato membro può registrare nella propria banca dati informatizzata il codice identificativo in forma alfabetica a due lettere o in forma numerica a tre cifre.

Infine si richiama l'attenzione in merito all'indicazione data dal medesimo Ministero che all'atto della registrazione nella BDN di animali provenienti da Stati membri paesi che utilizzano il codice paese in forma numerica, questo deve essere convertito nella forma alfabetica a due lettere come indicato nella tabella allegata al regolamento.

La presente è stata anticipata per e-mail in data 3.7.2017.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Gianni Giovannini)

AF/af
3.7.2017